UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

REGOLAMENTO
TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

Area Servizi Didattici
Università della Calabria
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Sommario

Art. 1 - Oggetto e Finalità 3
Art. 2 - Contribuzione per l'iscrizione ad un Corso di studi 3
Art. 3 - Contributo annuale onnicomprensivo (CA) 3
Art. 4 – Rate, scadenze e modalità di pagamento 4
Art. 5 – Semestre aggiuntivo 4
Art. 6 - Esoneri 5
Art. 7 - Rimborsi 6
Art. 8 - Atti di carriera 6
Art. 9 - Iscrizione a Corsi singoli 7
Art. 10 - Composizione della contribuzione per l'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca 7
Art. 11 - Contribuzione per l'iscrizione ai Master e Corsi di alta formazione 7
Art. 12 - Rilascio pergamena 7
Art. 13 - Verifiche 7
Art. 14 - Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati 7
ALLEGATO A - Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni 8
ALLEGATO B - Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 10

ALLEGATO 1 - Tasse a.a. 2022/2023: Importi e Scadenze

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Acronimi

Nel presente regolamento saranno utilizzati i seguenti acronimi:

- CdS = Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- TDSU = Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8, l'importo è specificato nell'allegato 1 "Tasse a.a. 2022/2023: Importi e Scadenze"
- CA = Contributo Annuale onnicomprensivo, di cui ai commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232, l'importo è specificato nell'allegato 1 "Tasse a.a. 2022/2023: Importi e Scadenze"
- ISEE-Università = Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;
- ISEE-Parificato = Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario per studenti residenti all'estero;
- bollo = Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. L'Università della Calabria definisce i livelli di contribuzione studentesca per l'iscrizione ai propri corsi di studio nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
2. Nel presente Regolamento sono disciplinati le tipologie di tasse e contributi previsti per l'iscrizione ai Corsi di studio e di Dottorato, ai Master e Corsi di alta formazione dell'Università della Calabria.
3. Gli importi e le scadenze vengono approvati annualmente dal Consiglio di amministrazione e riportati annualmente in allegato al Regolamento.

Art. 2 - Contribuzione per l'iscrizione ad un Corso di studi

1. La contribuzione dovuta da uno studente a tempo pieno, a meno di specifico esonero, è composta da: a) imposta di bollo; b) costo assicurazione; c) tassa per il diritto allo studio (TDSU); d) contributo annuale omnicomprensivo (CA) come specificato all'art. 3;
2. La contribuzione dovuta da uno studente a tempo parziale, a meno di specifico esonero, è composta da: a) imposta di bollo; b) costo assicurazione; c) tassa per il diritto allo studio (TDSU); d) 50% del contributo annuale omnicomprensivo (CA) come specificato all'art. 3;
3. La contribuzione dovuta da uno studente internazionale, a meno di specifico esonero, è composta da: a) imposta di bollo; b) costo assicurazione; c) tassa per il diritto allo studio (TDSU); d) contributo annuale omnicomprensivo (CA) come specificato all'art. 3; nel caso in cui l'ISEE non sia disponibile, lo studente internazionale deve una tassa forfettaria a titolo di contributo unico (comprensivo di TDSU e CA).

Art. 3 - Contributo annuale onnicomprensivo (CA)

1. La contribuzione è determinata dalla condizione economica del nucleo familiare dello studente; tale condizione è rilevata dall'ISEE-Università.
2. L'attestazione relativa all'ISEE-Università viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta degli studenti o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro Ente autorizzato.
3. Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.
4. I dati relativi all'ISEE-Università sono acquisiti dall'Università direttamente dalla banca dati INPS.

4. La richiesta di attestazione ISEE-Università dovrà essere presentata all'INPS entro la scadenza indicata nell'allegato 1. In mancanza di attestazione ISEE-Università valida verrà applicato il valore massimo della TDSU e del CA.
5. Le attestazioni con omissioni o difformità non sono ritenute valide per il calcolo della contribuzione annuale e in tal caso viene applicata la tassazione massima prevista. E' possibile richiedere un'attestazione valida entro la scadenza indicata nell'allegato 1 senza incorrere in mora e comunque non oltre il 31/12/2022.
6. In caso di mutata condizione economica del nucleo familiare si potrà presentare un ISEE Corrente, prodotto ai sensi dell'art 9 del DPCM n° 159 del 5/12/2013. Affinché l'Università acquisisca l'ISEE Corrente dalla banca dati INPS è necessario che l'interessato ne dia tempestiva comunicazione secondo le indicazioni riportate sul portale di Ateneo.
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Dlgs 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE Parificato) calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. L'ISEE Parificato deve essere richiesto
- dagli studenti residenti all'estero;
- dagli studenti residenti in Italia che non sono autonomi (vedi DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.) e il cui nucleo familiare è residente all'estero.

9. Il CA dovuto dallo studente è determinato oltre che dalla condizione di reddito anche dalla regolarità degli studi e da requisiti di merito.
10. La regola di calcolo e le tabelle di riferimento per fasce di reddito sono riportati nell'allegato 1.
11. Il CA non è dovuto dallo studente che soddisfa i seguenti requisiti:
a. appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE-Università (o Parificato) è inferiore o uguale alla soglia NOTAX definita nell'allegato 1;
b. essere uno studente regolare per come definito nell'allegato 1;
c. nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo aver conseguito il numero di crediti per come riportato nell'allegato 1.

Art. 4 – Rate, scadenze e modalità di pagamento
1. Il totale della contribuzione dovrà essere versato in rate, il cui numero con relative scadenze vengono definiti nell'allegato 1.
2. La prima rata deve essere corrisposta esclusivamente on line, le successive mediante Pago PA. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente.
3. Con il pagamento della prima rata si acquisisce lo status di studente iscritto. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire dei servizi di Ateneo.

Art. 5 – Semestre aggiuntivo
1. Semestre aggiuntivo per conseguimento titolo: lo studente che termina gli esami, compreso il tirocinio, in una delle sessioni dell'a.a. n/n+1 e si laurea entro il 30 aprile dell'anno n+2 non deve iscriversi al nuovo anno accademico.
2. Semestre aggiuntivo per iscrizione 24 cfu: per lo studente iscritto ad un corso di studi e contemporaneamente ad un percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU dell'Università della Calabria, la durata normale del corso di studi è aumentata di un semestre. Lo studente può quindi

sostenere esami nell'ultima sessione utile prevista e la prova finale entro il 30 aprile dell'anno successivo senza rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Art. 6 - Esoneri

1. Gli esoneri non sono cumulabili, in caso di più esoneri viene applicato quello più favorevole allo studente. A meno che non venga diversamente specificato, l'esonero viene applicato automaticamente senza necessità di richiesta dello studente. Gli esoneri previsti sono:

a) NO TAX Area: lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA se soddisfa i requisiti indicati nell'allegato 1.

b) Borsa di studio: se idoneo, beneficiario o non beneficiario, alla borsa di studio, lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU per la durata normale del corso di studio, è tenuto invece a pagare il 50% del CA nel primo anno successivo alla durata normale del corso di studio.

c) Disabilità:
   a. Lo studente è esonerato totalmente dal pagamento di CA, TDSU e ogni altra tassa e contributo se rientra in una delle fattispecie previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 o dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118 (si veda allegato A).
   b. Lo studente è esonerato dal pagamento della TDSU e del 50% del CA se ha una disabilità compresa tra il 40% e il 65%. Tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi più uno.

   Per poter usufruire del beneficio è necessario presentare le certificazioni di disabilità (caricandole nell'apposita sezione del sistema di gestione delle carriere degli studenti)

d) Altri familiari iscritti: i componenti dello stesso nucleo familiare iscritti, contemporaneamente, a un corso di studio dell'Università della Calabria hanno diritto all'esonero dal pagamento della IV rata. L'esonero viene applicato a condizione che almeno due componenti del nucleo non usufruiscano di un esonero tra quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo e tutti i componenti del nucleo siano in regola col pagamento delle tasse fino alla III rata. Nel caso in cui uno dei componenti goda di esonero per merito all'altro componente sarà comunque applicato l'esonero per nucleo familiare.

   Questo tipo di esonero deve essere richiesto dall'interessato entro la scadenza indicata nell'allegato 1, solo nel caso in cui lo stesso non presenti attestazione ISEE-Università; negli altri casi è applicato automaticamente.

e) Merito:
   1. Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e che ha conseguito il titolo di scuola superiore, nello stesso anno di iscrizione all'Università, con voto 100/100 e lode ha diritto all'esonero dal pagamento della IV rata.
   2. Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, nella durata normale del corso ed entro il 31 dicembre acquisisce il diritto all'esonero del 100% del CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. successivo.
   3. Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, entro il primo anno fuori corso ed entro il 31 dicembre acquisisce il diritto all'esonero del 50% del CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. successivo.
   4. Chi si immatricola ad un corso di laurea magistrale biennale e ha conseguito il titolo per il corso di laurea triennale con voto 110/110 e lode ha diritto all'esonero dal pagamento della IV rata.
   5. Lo studente in regola con la carriera e che acquisisce entro il 31 dicembre tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della prova finale), ha diritto al 50% di riduzione del CA sull'iscrizione all'a.a. successivo.

6. Allo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale l'importo versato per l'iscrizione a corsi singoli nell'a.a. precedente viene decurtato dal CA, previa presentazione di apposita richiesta, a condizione che siano stati conseguiti i corrispondenti CFU.
7. Lo studente iscritto a seguito di richiesta di abbreviazione di corso è esonerato dal pagamento del CA nell'anno di immatricolazione se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE-Università è inferiore o uguale a 20.000€.
8. Il vincitore di medaglia d'oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.
9. Ai vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi promosse e finanziate ovvero organizzate dalla "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici" del MIUR riservate agli studenti delle Scuole superiori, svolte nell'anno di immatricolazione all'Università (Olimpiadi di chimica, di *problem solving*, di italiano, di filosofia, di astronomia, di fisica, di matematica, di informatica, di robotica, di statistica, di scienze naturali e delle lingue e civiltà classiche), è riconosciuta, a seguito di presentazione di apposita richiesta, l'esenzione della IV rata.

I benefici di cui ai punti 2, 3 e 5 non si applicano in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

f) Studenti internazionali:
1. Se indicato nella convenzione la TDSU e il CA vengono sostituiti da un importo omnicomprensivo.
2. Se lo studente è beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi è dovuto solo il bollo e l'assicurazione. L'esonero è condizionato, negli anni accademici successivi, al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
3. Se lo studente proviene da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche è dovuto solo il bollo e l'assicurazione per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi + 1.

g) Altri esoneri:
1. Lo studente figlio di vittime di organizzazioni mafiose o terroristiche, è esonerato, previa presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.
2. Chi, insignito del Premio "Alfieri del Lavoro" destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, si immatricola ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.

Art. 7 - Rimborsi

1. Lo studente che consegue il titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro il 31 dicembre in un numero di anni pari alla durata normale del corso, ha diritto al rimborso d'ufficio del CA. Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati nella carriera, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

Art. 8 - Atti di carriera

a. Rinuncia agli studi: per presentare domanda di rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute fino all'ultimo anno di iscrizione.
Per gli iscritti e gli immatricolati nell'a.a. in corso sono dovute la prima e la seconda rata ed eventuali altre rate già scadute alla data di presentazione della domanda.

La rinuncia comporta il pagamento di una tassa definita nell'allegato 1.
La domanda di rinuncia si intende perfezionata con il pagamento di tutti gli importi dovuti; in caso contrario la carriera resterà attiva.

b. Ricongiunzione: lo studente che non rinnova l'iscrizione di fatto interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi deve presentare domanda di ricongiunzione e versare un contributo così come definito nell'allegato 1.
c. Trasferimento in uscita: lo studente non iscritto all'a.a. in corso che intende trasferirsi presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative agli a.a. precedenti.
Se lo studente è iscritto all'a.a. in corso, deve la prima e la seconda rata ed eventuali altre rate già scadute alla data di presentazione della domanda.
In tutti i casi deve corrispondere la tassa di trasferimento il cui importo è definito nell'allegato 1.
d. Passaggi di corso: per l'iscrizione ad un corso di studio attivato dall'Università della Calabria mediante passaggio da un altro corso di studio dell'Università medesima è richiesta la corresponsione di una tassa il cui importo viene definito nell'allegato 1.

Art. 9 - Iscrizione a Corsi singoli

1. E' possibile iscriversi a Corsi singoli. Nel caso la contribuzione dovuta è: a) imposta di bollo; b) costo assicurazione; c) un importo per CFU indicato nell'allegato 1.
2. Allo studente con disabilità si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

Art. 10 - Composizione della contribuzione per l'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca

1. Per l'iscrizione ad un Corso di dottorato di ricerca si dovrà versare l'assicurazione e la TDSU.

Art. 11 - Contribuzione per l'iscrizione ai Master e Corsi di alta formazione

1. Le tasse dovute per l'iscrizione sono specifiche per singolo Master e Corso di alta formazione e sono definite nel bando di ammissione ai Master e Corsi di alta formazione.

Art. 12 - Rilascio pergamena

1. Al laureato e al dottore di ricerca è richiesto il pagamento di una tassa.

Art. 13 - Verifiche

1. Le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445 sono sottoposte a controllo sulla veridicità. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede ai sensi dell'art. 76 della predetta normativa.

Art. 14 - Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati

1. La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: area.servizididattici@unical.it.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli studenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'informativa di cui all'allegato B.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ALLEGATO A - Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni

Art. 9 D.lgs. 29/03/2012 n. 68
(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.

9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.
Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.". - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ALLEGATO B - Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.

Referente per la protezione dei dati: Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Area Servizi Didattici dell'Università della Calabria, email: area.servizididattici@unical.it.

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria.

Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.

Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all'Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l'informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo unical.it/privacy.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Regolamento Tasse, contributi ed esoneri

ALLEGATO 1 - Tasse a.a. 2023/2024: Importi e Scadenze

Deliberato dal CdA nell'adunanza del 28.02.23

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documento	Scadenza	Note
ISEE Università	**Entro la data di scadenza della domanda per l'assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio** Entro il **17 ottobre 2023** per chi **NON** partecipa al Bando benefici e servizi del diritto allo studio	Fa fede la data di protocollo INPS. Chi lo richiede dal 14 ottobre al 31 dicembre 2023 paga una mora di 50€. Non dovrà essere consegnato all'Università, verrà acquisito direttamente dalla banca dati INPS
ISEE Parificato	Entro il **30 novembre 2023** per chi partecipa al bando Benefici e Servizi del Diritto allo studio	upload sul Portale dei Servizi On Line del CR
	Entro il **31 dicembre 2023** per chi **NON** partecipa al Bando benefici e servizi del diritto allo studio	inviare su ticket.unical.it
Richiesta esonero per familiari iscritti	**30 aprile 2024**	su ticket.unical.it solo se si paga il massimo (no ISEE)

IMPORTI DELLA TASSAZIONE ANNUALE

Tassa/costo	Importo	Note
Imposta di bollo	16€	
Costo assicurazione	0,50€	
Tassa per il diritto allo studio (TDSU)*	130€	per ISEE-Università (o ISEE - Parificato) non superiore ad € 24.335,11
*salvo modifiche da DM	140€	per ISEE- Università (o ISEE - Parificato) compreso tra € 24.335,12 ed € 48.670,22
	160€	per ISEE- Università (o ISEE - Parificato) superiore ad € 48.670,22
Contributo annuale onnicomprensivo (CA)	Calcolato in base al reddito	vedi regola di calcolo 'CA'
Contribuzione aggiuntiva per il CLMCU in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali	(ISEE-Università-15.000)/5	In ogni caso non più di 2.000€
Tassa iscrizione forfettaria per studente internazionale	1.000€	comprensiva di TDSU e CA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

RATE e SCADENZE

Rate	Dovuto	Tipologia iscrizione/studente	Scadenza	Note
1^ rata	bollo + assicurazione	immatricolazione	**termini previsti dal bando di ammissione**	
		Iscrizione in corso	**30 settembre 2023**	oltre tale data è dovuto un contributo di 20 € per tardiva iscrizione
		Iscrizione fuori corso	**22 dicembre 2023**	oltre tale data è dovuto un contributo di 20 € per tardiva iscrizione
2^ rata	TDSU + 1/3 del CA	Immatricolati (Lauree Triennali e Cicli Unici) e iscritti in corso	**30 novembre 2023**	
		immatricolati LM	**31 gennaio 2024**	
		iscritti fuori corso	**28 dicembre 2023**	
3^ rata	1/3 del CA + eventuali contributi ed oneri dovuti	tutti	**28 febbraio 2024**	
4^ rata	1/3 del CA	tutti	**31 maggio 2024**	

TASSA DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Importo forfettario	Periodo
3% rata	da 1 a 30 giorni di ritardato pagamento
8% rata	da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento
15% rata	oltre i 60 giorni di ritardato pagamento
NB: per fatturazioni successive alla scadenza per ragioni non imputabili all'Ateneo (esempio: ritardo dello studente nel regolarizzare le tasse dell'a.a. precedente) le more sono dovute rispetto alla scadenza originaria	

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ATTI DI CARRIERA e RILASCIO PERGAMENA

Tassa/costo	Importo	Note
Imposta di bollo	**16€**	dovuta su tutte le istanze
Tassa iscrizione corsi singoli	**15€ per ogni CFU**	da versare entro 6 giorni dalla fatturazione
Regolarizzazione della seconda rata non pagata (ultima iscrizione precedente all'a.a. 2017/18) per rinuncia agli studi o ricongiunzione	**120€**	In caso di revoca di borsa di studio sono dovute l'integrazione della prima rata e la seconda rata per intero
Tassa per rinuncia agli studi	**150€**	da versare entro 6 giorni dalla fatturazione NB: - 50€ se si rinuncia ad una immatricolazione per immatricolarsi ad altro CdS in Unical nello stesso a.a. - non dovuta da chi rinuncia ad una immatricolazione per immatricolarsi in Unical ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, Ingegneria Edile e Architettura, Medicina e Tecnologie Digitali - Infermieristica
Tassa per trasferimento in uscita	**100€**	
Tassa per passaggio di corso	**50€**	
Tassa ricongiunzione	**120€/anno**	fino ad un max di 500 euro
Tassa di ricongiunzione per chi non si è iscritto nel solo a.a.2022/2023	**200€**	di cui 130€ TDSU In caso di documentata perdita del lavoro o decesso di un genitore o di un componente del nucleo familiare nell'anno 2022 si otterrà l'esonero dal pagamento di questo importo
Tassa per il rilascio della pergamena di laurea e di dottorato	**50€**	l'importo è comprensivo di tassa 34€ e bollo 16€

TASSE PER DIPENDENTI PUBBLICI

Tassa/costo	Importo	
Importi forfettari per dipendenti pubblici (Progetto PA 110 e lode)	130€ per TDSU + 500€ * per contributo annuale	Solo per i Corsi di Studio previsti nel protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Università della Calabria (https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/pa-110-e-lode/ * Chi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto ad una riduzione del contributo annuale di 150€

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

REGOLA DI CALCOLO CONTRIBUTO ANNUALE OMNICOMPRENSIVO (CA)

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Studente regolare[1]</th><th colspan="2">Studente non regolare[2]</th></tr>
<tr><th>ISEE-Università
(o ISEE-Parificato)</th><th>FASCIA A[3]</th><th>FASCIA B[4]</th><th>FASCIA C[3]</th><th>FASCIA D[4]</th></tr>
<tr><td>ISEE<= 22.000</td><td>0 = NOTAX Area CA</td><td rowspan="5">F (ISEE)</td><td rowspan="5">0,072 × (ISEE-13.000),
con valore minimo 200</td><td rowspan="6">1,07 x F(ISEE)
fino al valore massimo 2.250</td></tr>
<tr><td>22.000 < ISEE<= 24.000</td><td>0,2 x 0,07 x (ISEE-13.000)</td></tr>
<tr><td>24.000 < ISEE<= 26.000</td><td>0,5 x 0,07 x (ISEE-13.000)</td></tr>
<tr><td>26.000 < ISEE<= 28.000</td><td>0,75 x 0,07 x (ISEE-Università-13.000)</td></tr>
<tr><td>28.000 < ISEE<= 30.000</td><td>0,9 x 0,07 x (ISEE-13.000)</td></tr>
<tr><td>ISEE> 30.000</td><td>F (ISEE)
fino al valore massimo 2.000</td><td>1,02 × F(ISEE)
fino al valore massimo 2.150</td><td>1,025 × F(ISEE)
fino al valore massimo 2.200</td></tr>
</table>

con F(ISEE)= 230+602,70202 (2,718281 $^{(0,000032*ISEE)}$-1)*

***Studente regolare**: anni di iscrizione in Unical <= n+1, dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione sono conteggiati gli anni di eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza in Unical*

[2] ***Studente non regolare**: anni di iscrizione in Unical > n+1, dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione vanno conteggiati eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza in Unical*

[3] ***Requisito di merito (fascia A e C):***

Primo anno = nessuno

Secondo anno = aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2023

Anni successivi al secondo: aver conseguito almeno 25 CFU tra l'10 agosto 2022 e il 10 agosto 2023

[4] ***Senza requisito di merito (fascia B e D):***

*Secondo anno = studente che **non ha** conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2023*

*Anni successivi al secondo: studente che **non ha** conseguito almeno 25 CFU tra l'10 agosto 2022 e il 10 agosto* 2023

Nel calcolo dei CFU non vengono conteggiati gli esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Calcolo esemplificativo della contribuzione dovuto dallo studente a tempo pieno

TABELLA A: FASCIA A

Studenti con i seguenti requisiti:

- **Anni di iscrizione** in Ateneo **<= n+1** (Studente regolare), dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione vanno conteggiate eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza.
- Merito
  - Gli iscritti al **secondo anno** accademico che hanno conseguito **almeno 10 CFU** entro il 10 agosto 2023;
  - Gli iscritti ad **anni successivi al secondo in corso**, fino al primo anno fuori corso, che hanno conseguito **almeno 25 CFU** tra l'11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023.

ISEE €	TDSU €	CA €
0	130,00	0,00
1.000		
2.000		
3.000		
4.000		
5.000		
6.000		
7.000		
8.000		
9.000		
10.000		
11.000		
12.000		
13.000		
14.000		
15.000		
16.000		
17.000		
18.000		
19.000		
20.000		
21.000		
22.000		
23.000		140,00
24.000		154,00

ISEE	TDSU €	CA €
25.000	140,00	420,00
26.000		455,00
27.000		735,00
28.000		787,50
29.000		1.008,00
30.000		1.071,00
31.000		1.252,56
32.000		1.305,41
33.000		1.359,98
34.000		1.416,32
35.000		1.474,49
36.000		1.534,56
37.000		1.596,58
38.000		1.660,61
39.000		1.726,73
40.000		1.795,00
41.000		1.865,49
42.000		1.938,27
43.000		2.000,00
44.000		2.000,00
45.000		2.000,00
46.000		2.000,00
47.000		2.000,00
48.000		2.000,00
> 48.670,21	160,00	2.000,00

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

TABELLA B: FASCIA B

Studenti con i seguenti requisiti:

- **Anni di iscrizione** in Ateneo **<= n+1** (Studente regolare), dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione vanno conteggiate eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza.
- Merito
  - Gli iscritti al **secondo anno** accademico che **NON hanno** conseguito **almeno 10 CFU** entro il 10 agosto 2023;
  - Gli iscritti ad **anni successivi al secondo in corso**, fino al primo anno fuori corso, che **NON hanno** conseguito **almeno 25 CFU** tra l'11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023.

ISEE €	TDSU €	CA €
0	130,00	230,00
1.000		249,60
2.000		269,83
3.000		290,73
4.000		312,30
5.000		334,58
6.000		357,57
7.000		381,32
8.000		405,84
9.000		431,16
10.000		457,30
11.000		484,29
12.000		512,15
13.000		540,93
14.000		570,63
15.000		601,31
16.000		632,98
17.000		665,68
18.000		699,45
19.000		734,31
20.000		770,31
21.000		807,48
22.000		845,86
23.000		885,48
24.000		926,39

ISEE	TDSU €	CA €
25.000	140,00	968,64
26.000		1.012,25
27.000		1.057,29
28.000		1.103,79
29.000		1.151,80
30.000		1.201,37
31.000		1.277,61
32.000		1.331,52
33.000		1.387,17
34.000		1.444,64
35.000		1.503,98
36.000		1.565,25
37.000		1.628,51
38.000		1.693,83
39.000		1.761,27
40.000		1.830,90
41.000		1.902,80
42.000		1.977,03
43.000		2.053,68
44.000		2.132,83
45.000		2.150,00
46.000		2.150,00
47.000		2.150,00
48.000		2.150,00
> 48.670,21	160,00	2.150,00

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

TABELLA C: FASCIA C

Studenti con i seguenti requisiti:

- **Anni di iscrizione** in Ateneo **> n+1** (Studente non regolare), dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione vanno conteggiate eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza.
- Merito
  - Gli iscritti al **secondo anno** accademico che **hanno** conseguito **almeno 10 CFU** entro il 10 agosto 2023;
  - Gli iscritti ad **anni successivi al secondo in corso**, fino al primo anno fuori corso, che **hanno** conseguito **almeno 25 CFU** tra l'11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023.

ISEE €	TDSU €	CA €
0	130,00	200,00
1.000		
2.000		
3.000		
4.000		
5.000		
6.000		
7.000		
8.000		
9.000		
10.000		
11.000		
12.000		
13.000		
14.000		
15.000		
16.000		216,00
17.000		288,00
18.000		360,00
19.000		432,00
20.000		504,00
21.000		576,00
22.000		648,00
23.000		720,00
24.000		792,00

ISEE	TDSU €	CA €
25.000	140,00	864,00
26.000		936,00
27.000		1.008,00
28.000		1.080,00
29.000		1.152,00
30.000		1.224,00
31.000		1.283,87
32.000		1.338,04
33.000		1.393,97
34.000		1.451,73
35.000		1.511,35
36.000		1.572,92
37.000		1.636,49
38.000		1.702,13
39.000		1.769,90
40.000		1.839,88
41.000		1.912,13
42.000		1.986,73
43.000		2.063,75
44.000		2.143,28
45.000		2.200,00
46.000		2.200,00
47.000		2.200,00
48.000		2.200,00
> 48.670,21	160,00	2.200,00

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

TABELLA D: FASCIA D

Studenti con i seguenti requisiti:

- **Anni di iscrizione** in Ateneo **> n+1** (Studente non regolare), dove n = durata normale del corso attuale. ATTENZIONE nel calcolo degli anni di iscrizione vanno conteggiate eventuali carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza.
- Merito
  - Gli iscritti al **secondo anno** accademico che **NON hanno** conseguito **almeno 10 CFU** entro il 10 agosto 2023;
  - Gli iscritti ad **anni successivi al secondo in corso**, fino al primo anno fuori corso, che **NON hanno** conseguito **almeno 25 CFU** tra l'11 agosto 2022 e il 10 agosto 2023.

ISEE €	TDSU €	CA €
0	130,00	246,00
1.000		267,00
2.000		289,00
3.000		311,00
4.000		334,00
5.000		358,00
6.000		382,60
7.000		408,01
8.000		434,25
9.000		461,34
10.000		489,31
11.000		518,19
12.000		548,00
13.000		578,79
14.000		610,58
15.000		643,40
16.000		677,29
17.000		712,28
18.000		748,41
19.000		785,72
20.000		824,23
21.000		864,00
22.000		905,07
23.000		947,46
24.000		991,24

ISEE	TDSU €	CA €
25.000	140,00	1.036,44
26.000		1.083,11
27.000		1.131,30
28.000		1.181,05
29.000		1.232,43
30.000		1.285,47
31.000		1.340,24
32.000		1.396,79
33.000		1.455,17
34.000		1.515,46
35.000		1.577,71
36.000		1.641,98
37.000		1.708,34
38.000		1.776,86
39.000		1.847,60
40.000		1.920,65
41.000		1.996,07
42.000		2.073,95
43.000		2.154,35
44.000		2.237,38
45.000		2.250,00
46.000		2.250,00
47.000		2.250,00
48.000		2.250,00
> 48.670,21	160,00	2.250,00